

D.d.s. 31 marzo 2022 - n. 4391**Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 6056 del 7 marzo 2022: approvazione bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2023»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta Regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, aggiornato con nota del DEFR, approvato con d.g.r. n. XI/4934 del 29 giugno 2021 e nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2021, approvata con d.g.r. n. XI/5439 del 29 ottobre 2021;
- la risoluzione n. 51, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/2064 del 24 novembre 2021;

Vista la d.g.r. n. 6056 del 7 marzo 2022 con la quale:

- sono stati approvati i criteri di concessione ed erogazione dei contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2023;
- è stata definita la dotazione finanziaria destinata al presente bando in euro 2.358.000,00, così ripartiti:
 - euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022, che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali»;
 - euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023, che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le iniziative assumano rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
- il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 che ha, tra l'altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione generale e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis»;
- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della mi-

sura di aiuto SA 49295 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. 7108 del 25 settembre 2017» nel rispetto della comunicazione regime quadro SA 60703;

Stabilito che, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;

Stabilito, inoltre, che qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE si applicheranno le modalità previste dalla d.g.r. n. 4091/2020 e nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che la citata d.g.r. n. 4091/2020, valida fino al 31 dicembre 2023, ha previsto un plafond pari a euro 70 milioni per il regime di aiuti SA 60703, così come comunicato alla Commissione Europea e la possibilità di rideterminazione del finanziamento per le iniziative in regime «de minimis»;

Dato atto inoltre che, con l'adozione del presente provvedimento, i citati limiti di dotazione e di durata sono rispettati e saranno oggetto di costante monitoraggio;

Ribadito che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 e dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, questi non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Considerato che la d.g.r. n. 4091/2020 prevede i benefici per il periodo 30 dicembre 2020 - 31 dicembre 2023;

Ritenuto che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;
- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2022

dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:

- alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto, altresì, che in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestino di non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato, in caso di presenza contestuale di attività economica e rilevanza internazionale dell'iniziativa, il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di cui sopra:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
- registrare ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto d.m. n. 115/2017 l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, siano predeterminati con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Preso atto che la citata d.g.r. n. 6056/2022 ha previsto:

- per i soggetti in possesso dei requisiti, l'obbligatorietà di presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad eccezione di quelle realizzate dal 01 gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e delle scadenze fissate dalla citata d.g.r. n. 6056/2022, il bando con le indicazioni delle modalità per la richiesta e per l'assegnazione

dei contributi della misura «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2023» di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 30 marzo 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G) alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, tra cui la d.g.r. 6048 del 1° marzo 2022 di nomina della Dirigente Anna Rossi sulla Struttura Sostegno al Sistema sportivo - Area di Funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 6056/2022, il bando della misura «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2023», di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando ammonta a euro 2.358.000,00, così ripartiti:

- euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022, che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali»;
- euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023, che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;

3. di stabilire che, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. di stabilire che, qualora i contributi si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE si applicheranno le modalità previste dalla d.g.r. n. 4091/2020 nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compati-

bili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

5. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle graduatorie delle domande pervenute per ogni periodo di riferimento e la contestuale assegnazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché dei successivi adempimenti a carico degli stessi secondo le modalità stabilite dal bando di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di procedere agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017 e quindi alle successive verifiche di cui agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;

7. di demandare ad un successivo provvedimento la nomina del Nucleo di Valutazione preposto all'istruttoria delle domande;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Anna Rossi

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO
LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 MARZO 2023”**

INDICE

- A.1 Finalità e obiettivi*
- A.2 Riferimenti normativi*
- A.3 Soggetti beneficiari*
- A.4 Dotazione finanziaria*
- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione*
- B.2 Progetti finanziabili*
 - B.2.a Iniziative escluse*
 - B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*
 - B.3.a Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che non svolgono attività economica e non hanno rilievo internazionale e per quelle che agiscono in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.*
 - B.3.b Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014*
 - B.3.c Determinazione del contributo regionale*
- C.1 Presentazione delle domande*
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse*
- C.3 Istruttoria*
 - C.3.a Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*
 - C.3.c Valutazione delle domande*
 - C.3.d Integrazione documentale*
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*
 - C.4.a Adempimenti post concessione*
 - C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione*
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari*
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari*
- D.3 Ispezioni e controlli*
- D.4 Monitoraggio dei risultati*
- D.5 Responsabile del procedimento*
- D.6 Trattamento dati personali*
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti*
- D.8 Diritto di accesso agli atti*
- D.9 Riepilogo date e termini temporali*
- D.10 Allegati/informative e istruzioni*

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio dal punto di vista sportivo.

A.2 Riferimenti normativi

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la l.r. 1° ottobre 2014 n. 26 del “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. 64 del 10/07/2018, aggiornato con nota del DEFR, approvato con DGR n. XI/4934 del 29/06/2021 che, in particolare, conferma come prioritaria la definizione di strategie integrate multisettoriali volte rilanciare i settori del turismo, della cultura e dello sport come rilevanti asset di sviluppo, valorizzando gli effetti e le ricadute positive che iniziative o eventi, da quelli internazionali come le Olimpiadi Invernali 2026 a quelli di carattere più locale, possono portare come valore aggiunto ai diversi territori;
- la proposta di nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2021, approvata con D.G.R. n. XI/5439 del 29/10/2021;
- la risoluzione n. 51, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/2064 del 24/11/2021;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione agli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l’art. 55 “aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”;
- la DGR n. 4091 del 21/12/2020 “Proroga della misura di aiuto SA.49295 “Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017/2020” approvata con DGR n. 7108 del 25/09/2017” e nel rispetto della comunicazione Regime quadro SA.60703, valido fino al 31/12/2023.

A.3 Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali
- b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali
- c) Enti di Promozione Sportiva/Comitati regionali/provinciali
- d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI
- e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva
- f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro
- g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative
- h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.

Qualora l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima iniziativa purché, nel caso di enti pubblici, non derivanti da risorse assegnate a enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze e assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia. Non sono ammissibili al presente bando i soggetti giuridici e i rispettivi legali rappresentanti che, al momento della presentazione della domanda, siano stati:

- condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
- condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
- sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione, con squalifica, inibizione o radiazione oppure con sospensione, anche in via cautelare, previste dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:

- 1) euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022, che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva";
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale";
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 "Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali";
- 2) euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023, che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva";
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale".

Le risorse, ripartite nelle due annualità di competenza, prevedono una riserva pari al 10% a favore delle iniziative organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico e concorrono a finanziare quelle svolte o che si svolgeranno nel relativo periodo, come di seguito specificato:

Periodo di riferimento della manifestazione	Risorse complessive	Riserva iscritti al Registro Paralimpico (10% delle risorse complessive)
01/01/2022 – 30/09/2022	euro 1.335.000,00	euro 133.500,00
01/10/2022 – 31/03/2023	euro 1.023.000,00	euro 102.300,00

Le iniziative organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico saranno ammesse a contributo con priorità, nel rispetto della graduatoria e fino a copertura della riserva. Le iniziative che non troveranno copertura con l'utilizzo della riserva concorreranno comunque alla misura, unitamente a tutte le altre, nel periodo di riferimento e nel rispetto della graduatoria.

È fatta salva la possibilità, in caso di mancata assegnazione, di utilizzo della suddetta riserva a favore delle altre domande in graduatoria.

Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente non utilizzati concorreranno a finanziare le iniziative ammesse e non finanziate, mediante lo scorrimento della graduatoria.

Inoltre, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio, la presente misura potrà essere incrementata al fine dello scorrimento della graduatoria di cui sopra.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima iniziativa, purché - nel caso di enti pubblici - non derivanti da risorse assegnate a enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze e assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.

Il contributo è destinato a sostenere le spese per la realizzazione di iniziative sportive, relativamente alle tipologie di cui al punto B.2, da un minimo di 4.000,00 a un massimo di 50.000,00 euro.

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale (sponsor) superiori al 20% delle entrate complessive percepite per lo stesso, comporta lo svolgimento di attività economica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente.

Nel caso di iniziative internazionali e svolgimento di attività economica, i soggetti richiedenti dovranno scegliere fra:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis". In questo caso le spese ammissibili sostenute per l'iniziativa potranno riguardare le sole voci di cui al successivo punto B.3.a.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", nel caso in cui nell'ambito dell'evento si realizzino infrastrutture sportive, anche temporanee. In questo caso le spese ammissibili sostenute per l'iniziativa potranno riguardare le sole voci di cui al successivo punto B.3.b. e unicamente le infrastrutture sportive, anche temporanee. I soggetti richiedenti dovranno allegare una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi sostenuti per la loro realizzazione, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture.

L'agevolazione prevista dalla presente misura non sarà concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Chiarimenti rispetto ai contributi "de minimis"

In caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva "de minimis" ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000,00 euro), il soggetto richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo richiesto. In allegato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis" e i modelli di dichiarazione da compilare da parte dei soggetti richiedenti che svolgono attività economica, nel caso in cui la manifestazione ammessa a contributo assuma rilievo internazionale.

Si segnala in particolare che:

- gli aiuti "de minimis" concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato se tale cumulo non comporta il superamento del massimale, valutabile caso per caso. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali sopra riportati, il soggetto richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo richiesto;
- ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria" (art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013).

Chiarimenti rispetto ai contributi in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 "aiuti per le Infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali"

Il Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare l'art. 55, prevede che gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato.

Si segnala in particolare che:

- per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali;
- per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
- per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili.

Per entrambi i regimi "de minimis"/"aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014" dovrà essere allegata una dichiarazione, in merito alle cause di esclusione previste dai Regolamenti UE, di cui all'allegato.

B.2 Progetti finanziabili

Sono ammesse a finanziamento le iniziative sportive aventi le seguenti caratteristiche:

- agonistiche o dilettantistiche;
- organizzate da uno o più soggetti tra quelli indicati al punto A.3;
- realizzate o da realizzare sul territorio della Lombardia nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023;
- svolte in uno dei due periodi di riferimento (se le iniziative si svolgono tra il primo e il secondo, il periodo di riferimento è quello di conclusione e, pertanto, la domanda dovrà essere presentata a valere sul secondo periodo);
- non presentino i motivi di esclusione di cui al successivo punto B.2.a;
- sia stato chiesto alla Presidenza e tramite piattaforma Bandi Online il patronato regionale (non saranno ritenuti validi i patrocini chiesti agli Assessorati o al Consiglio regionale della Lombardia).

Il contributo regionale può essere concesso una sola volta per la medesima iniziativa, indipendentemente dalla presenza di più soggetti organizzatori, che non potrà essere finanziata con altri bandi di Regione Lombardia. Qualora l'iniziativa sia articolata in più tappe, le stesse sono considerate come singola iniziativa.

B.2.a Iniziative escluse

Il contributo non può essere concesso per le iniziative che:

- perseguano finalità di lucro;
- abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze e assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia;
- si configurino come festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali incontri divulgativi;
- non abbiano richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale, ad esclusione delle iniziative realizzate dal 01/01/2022 fino alla data di apertura del bando.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo esclusivamente le spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa e sostenute dal soggetto richiedente. Esse sono suddivise come segue:

B.3.a Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che non svolgono attività economica e non hanno rilievo internazionale e per quelle che agiscono in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Non rientrano in questa tipologia le iniziative presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 55.

VOCI DI SPESA	NOTE E SOGLIE DI AMMISSIBILITA'
Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi	Spese per affitto e allestimento di palestre/impianti sportivi sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa e per il periodo corrispondente. Sono esclusi i costi parziali (ad es. su contratto annuale o di gestione), i contratti di leasing e qualsiasi tipologia di acquisto.
Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli	Spese riferite esclusivamente al noleggio per il periodo corrispondente alla realizzazione dell'iniziativa. Sono escluse le spese di acquisto e i contratti di leasing.

Servizio di ambulanza	Spese per la presenza di ambulanza durante lo svolgimento dell'iniziativa.
Servizi di sicurezza	Spese sostenute per il controllo e i servizi di sicurezza (ad es. emergenza ed evacuazione, antincendio, vigilanza), riferiti esclusivamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa.
Servizi assicurativi	Polizze di assicurazione per responsabilità civile e infortuni attivate specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa.
Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni	Riferite alla sola realizzazione dell'iniziativa.
Compensi per prestazioni e rimborsi forfettari (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale di supporto, personale sanitario e parasanitario, personale di segreteria, speaker	Sono escluse le spese riferite al personale dipendente del soggetto richiedente.
Ospitalità atleti e rimborso spese per trasporto	Il giustificativo deve riportare il nominativo dell'atleta e deve essere circoscritto al periodo della gara.
Servizio di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature	Si intendono solo le prestazioni di servizi rese da società specializzate, fino ad un massimo del 8% del totale delle spese ammesse in sede di validazione della rendicontazione.
Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato	
Materiale promozionale e pubblicitario	Spese per la realizzazione di volantini, manifesti, gadget e abbigliamento sportivo inerenti all'iniziativa.
Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico	Non sono ammessi premi in denaro, borse di studio e viaggi studio.
Rinfreschi e ristori	Spese relative al servizio di rinfresco/ristoro connesso esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa fino ad un massimo del 15% del totale delle spese ammesse in sede di validazione della rendicontazione.
Acquisto materiale di uso corrente	In tale tipologia viene contemplato solo materiale di consumo, fino ad un massimo di euro 1.000,00. Sono escluse le utenze in generale.

B.3.b Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 55, sono considerate ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture e quelle relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, anche le seguenti spese:

- a) personale
- b) materiali
- c) servizi appaltati
- d) comunicazioni
- e) energia
- f) manutenzione
- g) affitto
- h) amministrazione

B.3.c Determinazione del contributo regionale

Ai fini della concessione del contributo regionale, sono definite le seguenti fasce di merito, in relazione al punteggio totalizzato sulla base dei parametri di cui al successivo punto C.3.c:

ENTITA' DEL CONTRIBUTO		
	Punteggio	Contributo massimo
1^ fascia	da 15 a 42	Euro 4.000,00
2^ fascia	da 43 a 50	Euro 7.000,00
3^ fascia	da 51 a 70	Euro 10.000,00
4^ fascia	da 71 a 80	Euro 20.000,00
5^ fascia	da 81 a 90	Euro 30.000,00
6^ fascia	da 91 a 100	Euro 50.000,00

Al termine delle istruttorie tecniche, come meglio esplicitato al successivo punto C.3, verrà stilata la graduatoria ordinata in base al punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato nel rispetto dell'ordine di "invio della domanda al protocollo". Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 15.

Le risorse verranno assegnate, con provvedimento del Dirigente competente e fino ad esaurimento delle stesse, in relazione alla fascia di appartenenza.

Il contributo concedibile, che si configura a fondo perduto, viene attribuito sulla base del punteggio complessivo conseguito.

Il contributo erogabile sarà calcolato a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e non potrà essere comunque superiore:

- al 50% delle spese ammesse (ad esclusione di coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, per i quali è prevista la percentuale dell'80% delle spese ammesse);
- al contributo assegnato;
- al disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali dell'iniziativa (al netto del contributo regionale).

Si precisa che il disavanzo, relativo al bilancio dell'iniziativa, è dato dalla differenza tra tutte le spese sostenute (spese ammissibili e quelle inserite in piattaforma come "Altre spese") e tutte le voci di entrata esposte.

In ogni caso il contributo liquidabile non potrà essere inferiore a euro 1.000,00.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del contributo erogabile:

1° esempio	
Contributo assegnato in base alla graduatoria → euro 30.000,00	
Costo totale evento	Euro 100.000,00
Totale entrate	Euro 70.000,00
Disavanzo	Euro 30.000,00
Totale spese ammesse	Euro 60.000,00
Contributo erogabile (50% delle spese ammesse)*	Euro 30.000,00
CONTRIBUTO EROGABILE	Euro 30.000,00

2° esempio	
Contributo assegnato in base alla graduatoria → euro 30.000,00	
Costo totale evento	Euro 100.000,00
Totale entrate	Euro 70.000,00
Disavanzo	Euro 30.000,00
Totale spese ammesse	Euro 40.000,00
Contributo erogabile (50% delle spese ammesse)*	Euro 20.000,00
CONTRIBUTO EROGABILE	Euro 20.000,00

3° esempio	
Contributo assegnato in base alla graduatoria → euro 30.000,00	
Costo totale evento	Euro 100.000,00
Totale entrate	Euro 80.000,00
Disavanzo	Euro 20.000,00
Totale spese ammesse	Euro 60.000,00
Contributo erogabile (50% delle spese ammesse)*	Euro 30.000,00
CONTRIBUTO EROGABILE	Euro 20.000,00

4° esempio	
Contributo assegnato in base alla graduatoria → euro 30.000,00	
Costo totale evento	Euro 100.000,00
Totale entrate	Euro 70.000,00
Disavanzo	Euro 30.000,00
Totale spese ammesse	Euro 70.000,00
Contributo erogabile (50% delle spese ammesse)*	Euro 35.000,00
CONTRIBUTO EROGABILE	Euro 30.000,00

(*) Nel caso di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014, la percentuale applicata sarà pari all'80%.

L'importo del contributo sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Ai soggetti di cui al punto A.3 del presente bando è consentita la presentazione delle domande per le iniziative realizzate sul territorio lombardo nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Per un utilizzo più efficace delle risorse e al fine di facilitare l'accesso ai contributi da parte dei soggetti che presentano i requisiti richiesti, la domanda di contributo dovrà essere presentata prima della realizzazione dell'iniziativa, fanno eccezione le sole iniziative realizzate dal 1° gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando.

Ogni soggetto può presentare, per ogni periodo di riferimento, più di una domanda per manifestazioni ed eventi diversi. Sarà comunque possibile ottenere il finanziamento al massimo per due domande per ogni periodo.

In relazione a quanto stabilito dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, **pena l'inammissibilità della domanda, è obbligatorio aver richiesto all'atto di presentazione della domanda il patronato regionale, ad eccezione delle iniziative realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena inammissibilità formale, esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi Online dal Legale Rappresentante (o suo delegato/autorizzato alla firma) all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, come segue:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PRESENTAZIONE DOMANDA
Iniziative realizzate o da realizzare dal 01/01/2022 al 30/09/2022	dalle ore 10:00 del 06/04/2022 alle ore 16:00 del 06/05/2022
Iniziative che si realizzeranno dal 01/10/2022 al 31/03/2023	dalle ore 10:00 del 06/06/2022 alle ore 16:00 del 06/07/2022

È possibile modificare la data di realizzazione dell'iniziativa e, se la nuova data rientra nello stesso periodo, non è necessario ripresentare domanda. Se, invece, la realizzazione viene posticipata al secondo periodo di apertura, il beneficiario ha l'obbligo di presentare una nuova domanda.

La modifica della data di realizzazione deve comunque essere tempestivamente comunicata, pena decadenza come dettagliato al punto D.1, al seguente indirizzo pec: sport@pec.regione.lombardia.it.

Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:¹

- registrarsi sulla piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it con una delle seguenti modalità:
 1. Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
 2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
 3. Carta di Identità Elettronica (CIE)
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

¹ Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), introduce importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A partire dal 28 febbraio 2021, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal 30 settembre 2021 non è più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando "Nome utente e password", OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve inserire, tra le altre, le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale beneficiario
- Ragione sociale beneficiario
- Legale rappresentante
- Sede legale e/o operativa.

Il soggetto richiedente dovrà provvedere a caricare sulla piattaforma, in allegato alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (All. A.2 – se soggetto a “de minimis”);
- Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato (All. A.3 – se soggetto a “de minimis”);
- Autocertificazione impresa in difficoltà (All. 4 - se soggetti al Regolamento (UE) n. 651/2014);
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (All. A.5 – se l’incaricato è diverso dal legale rappresentante). La delega può riportare la firma autografa accompagnata da documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- copia dello Statuto/atto costitutivo (obbligatorio solo per i Comitati Organizzatori e per gli altri soggetti senza scopo di lucro aventi come finalità l’organizzazione di eventi/manifestazioni sportive) se non già agli atti degli uffici regionali o se dall’ultima presentazione sono intervenute modifiche;
- Visura camerale (CCIAA) o copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA, attestanti la sede legale e/o operativa in Lombardia.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4,28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo, tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall’applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

La domanda di partecipazione al bando risulterà formalmente presentata solo a seguito del completamento delle fasi di cui sopra e la trasmissione avverrà cliccando sul pulsante “Invia al protocollo”.

A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo, che costituiranno elementi di validità della domanda.

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: alle domande verrà assegnato un punteggio massimo di 100.

Al termine dell'istruttoria delle domande pervenute, verranno definite per ogni periodo di riferimento le graduatorie delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande sarà svolta con la seguente tempistica:

- per le domande relative alla prima finestra di cui al punto C.1, la graduatoria sarà adottata entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande;
- per le domande relative alla seconda finestra, la graduatoria sarà adottata entro il 16/09/2022.

L'istruttoria sarà così articolata:

- Istruttoria formale: relativa alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità della domanda;
- Istruttoria tecnica: relativa all'attribuzione del punteggio sulla base dei parametri di valutazione di cui al punto C.3.c.

L'istruttoria tecnica sarà articolata in tre fasi, come meglio indicato al successivo punto C.3.c. Le domande che nelle prime due fasi avranno ottenuto un punteggio superiore a 50 saranno oggetto di analisi da parte del Nucleo di Valutazione, costituito con apposito provvedimento.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

C.3.c Valutazione delle domande

L'attribuzione del punteggio avviene in tre fasi:

FASE 1 - punteggio massimo → 40

FASE 2 - punteggio massimo → 30

FASE 3 – punteggio massimo → 30

Fase 1

In questa fase il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri, opzionati dal soggetto partecipante in sede di domanda:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 40				
	ELEMENTI	NOTE	Punteggio parziale	Punteggio massimo
N. 1 STORICITA'	Fino alla 5 ^a edizione	<i>La storicità è riferita al ripetersi dell'iniziativa nel tempo, indipendentemente dal soggetto organizzatore che può non essere sempre lo stesso.</i>	4	10
	Dalla 6 ^a alla 10 ^a edizione		5	
	Dalla 11 ^a alla 20 ^a edizione		6	
	Dalla 21 ^a alla 30 ^a edizione		8	
	Oltre la 30 ^a edizione		10	

N. 2 CAPACITA' DI REPERIRE ALTRE RISORSE	L'iniziativa ha solo risorse/entrate proprie* (A)	<i>Il criterio misura la capacità di reperire per la realizzazione dell'iniziativa altre risorse diverse da quelle di Regione Lombardia. *Per risorse si intendono quote del proprio bilancio destinate all'iniziativa. Per entrate proprie si intendono, incassi da vendita biglietti, quote di iscrizione degli atleti, diritti televisivi e donazioni.</i>	4	10
	L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario pubblico (B)		5	
	L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario privato (C)		5	
	L'iniziativa ha entrate proprie e riceve sostegno finanziario pubblico o privato (A+B o C)		7	
	L'iniziativa riceve sia il sostegno pubblico che privato (B+C)		8	
	L'iniziativa ha entrate proprie e riceve sostegno finanziario pubblico e privato (A+B+C)		10	
N. 3 DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA	Nessuna	<i>In presenza di più opzioni il punteggio si somma fino ad un massimo di 8 punti.</i>	0	8
	Utilizzo di canali social		3	
	Volantini locandine/manifesti (A)		4	
	Utilizzo di strumenti di comunicazioni quali: presenza di articoli/redazionali sulla stampa e/o su WEB e copertura televisiva locale (B)		6	
	Copertura televisiva nazionale (C)		8	
N.4 COINVOLGIMENTO DI ALTRE REALTA'	Nessuna	<i>A titolo esemplificativo e non esaustivo i soggetti si intendono: *Associazioni di volontariato di diversa natura ** Enti Locali/Territoriali *** Entità coinvolte per la promozione e l'avvicinamento alla pratica sportiva di giovani e studenti.</i>	0	8
	Soggetti privati del terzo settore* (A)		3	
	Soggetti pubblici** (B)		3	
	Istituti scolastici/università*** (C)		4	
	In presenza di due elementi		5	
	In presenza di tre elementi		8	
	PREMIALITA'		PUNTI	
NESSUNA			0	
ECOLOGICO	Manifestazione "Plastic free"		2	
COINVOLGIMENTO TERRITORIALE	Svolgimento dell'iniziativa in più province lombarde		2	

I dati dichiarati in questa fase dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e ove non confermati verrà applicata una penale sul contributo erogabile, come meglio indicato al punto C.4.c.

Fase 2

I soggetti richiedenti nella fase 2 dovranno opzionare i seguenti parametri, ai quali sarà attribuito da Regione Lombardia il punteggio, previa verifica con le rispettive Federazioni:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 30		
N. 1 RILIEVO DELL'INIZIATIVA	A - iniziativa non inserita in alcun calendario di una FSN/DSA/EPS	2
	B - iniziativa inserita nel calendario di una di una DSA/EPS	2
	C - iniziativa inserita nel calendario di una FSN come di seguito:	
	• iniziativa inserita in un calendario federale regionale	10
	• iniziativa inserita in un calendario federale nazionale	15
N. 2 ASSEGNAZIONE TITOLO	• iniziativa inserita in un calendario federale nazionale e assegnata da una Federazione internazionale	20
	• iniziativa che non prevede l'assegnazione di alcun titolo	0
	• iniziativa che prevede l'attribuzione del titolo di campione assoluto nazionale	5
	• iniziativa che prevede l'attribuzione del titolo di campione assoluto internazionale	10

Per le domande che nelle prime due fasi avranno ottenuto un punteggio superiore a 50, i soggetti richiedenti dovranno caricare a sistema una relazione dettagliata dell'iniziativa, che sarà oggetto di analisi da parte del Nucleo di Valutazione appositamente costituito.

In tal caso, il sistema renderà disponibile i campi predisposti per ogni singolo elemento valutativo, con la possibilità di caricare materiale esplicativo a corredo di quanto dichiarato.

Fase 3

Il Nucleo di Valutazione attribuirà un punteggio a quanto riportato nella parte descrittiva dell'iniziativa e al materiale eventualmente prodotto sulla base dei seguenti parametri:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE A CURA DEL NUCLEO PUNTEGGIO MASSIMO 30				
			Note/indicatore di valutazione	Punteggio
N.1 CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA	ELEMENTO 1	Evento capace di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e ambientale della Regione, di promuovere lo sviluppo territoriale anche in termini di incremento del flusso turistico, che garantisca ampia visibilità con evidenti ricadute anche sotto il profilo economico	<i>Produrre una relazione dettagliata e descrittiva in cui si evidenzino le caratteristiche dell'evento in termini di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e di incremento del flusso turistico</i>	Minimo 0 Massimo 10
	ELEMENTO 2	Evento capace di valorizzare l'immagine di Regione Lombardia fuori dal territorio e in particolare a livello internazionale	<i>Produrre una relazione in cui si evidenzino le azioni intraprese per la valorizzazione dell'evento a livello internazionale, avendo cura di indicare almeno i seguenti elementi: - Numero di atleti partecipanti - Numero di atleti stranieri</i>	Minimo 0 Massimo 10
	ELEMENTO 3	Realizzazione, contestualmente all'evento, di iniziative collaterali a carattere sportivo o culturale, che costituiscano occasioni di intrattenimento idonee a estendere la partecipazione all'intera collettività e a diffondere la cultura sportiva	<i>Produrre una relazione in cui si evidenzino tipologia, numero e durata degli eventi/iniziative collaterali organizzati e loro capacità di diffondere la pratica sportiva e di incrementare la partecipazione della collettività.</i>	Minimo 0 Massimo 5

<p style="text-align: center;">N. 2 COSTO COMPLESSIVO EVENTO RISPETTO ALLA RICADUTA SUL TERRITORIO</p>	<p style="text-align: center;">ELEMENTO 4</p>	<p>Capacità dell'evento di attrarre visitatori e dare visibilità al territorio rispetto all'investimento totale</p>	<p><i>Produrre i dati relativi al costo delle spese promozionali, del costo complessivo e del numero delle presenze attese.</i></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p><i>° Rapporto fra le spese totali sostenute per la promozione/costo complessivo dell'evento.</i></p> <p><i>° Rapporto fra le spese complessive dell'evento/presenze attese.</i></p>	<p style="text-align: center;">Minimo 0 Massimo 5</p>
---	--	---	--	--

La fase istruttoria di merito si conclude con l'attribuzione del punteggio complessivo (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3) con relativa fascia di appartenenza, come indicato al punto B.3.c.

C.3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti che hanno presentato domanda i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata o incompleta risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

La richiesta di integrazioni e il successivo invio delle stesse avverranno solo ed esclusivamente tramite piattaforma Bandi Online; forme di trasmissione diverse da quella indicata non verranno prese in considerazione.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La graduatoria relativa a ogni periodo di riferimento verrà approvata, secondo la tempistica indicata al punto C.3.a, con provvedimento del Dirigente competente, nel quale verrà specificata l'entità del contributo. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla piattaforma Bandi Online.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione e la relativa liquidazione avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini di rendicontazione.

C.4.a Adempimenti post concessione

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica messa a disposizione su Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it.

La rendicontazione dovrà avvenire, pena decadenza, con la seguente tempistica:

PERIODO	DATA REALIZZAZIONE INIZIATIVA	PRESENTAZIONE DOMANDA	APPROVAZIONE GRADUATORIA	TERMINI DI RENDICONTAZIONE
PRIMA FINESTRA	dal 01/01/2022 al 30/09/2022	dal 06/04/2022 al 06/05/2022	entro 45 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle domande	Per le iniziative già realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni da tale data.
				Per le iniziative non ancora realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
SECONDA FINESTRA	dal 01/10/2022 al 31/03/2023	dal 06/06/2022 al 06/07/2022	entro il 16/09/2022	Per le iniziative realizzate nel mese di ottobre la rendicontazione dovrà essere presentata dal 01/01/2023 al 31/01/2023.
				Per le iniziative realizzate dal 01/11/2022 al 31/12/2022 la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, a partire dal 01/01/2023.
				Per le iniziative realizzate dal 01/01/2023 al 31/03/2023 la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il contributo verrà erogato a seguito di verifica della rendicontazione presentata e relativa alle spese effettivamente sostenute e alle entrate dichiarate e/o incassate.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare, attraverso la piattaforma Bandi Online e nel rispetto delle tempistiche sopra riportate, la rendicontazione delle entrate e delle uscite, allegando in particolare:

- copia di tutti i documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di pagamento (per ognuna delle voci di spesa sostenute ed esposte);
- copia di tutta la documentazione fiscalmente valida comprovante le entrate riferite all'iniziativa e i relativi documenti di incasso se già in possesso.

Le entrate dovranno essere dettagliate e attestate dalla copia dei documenti riferiti a:

- contributi di Enti Pubblici (escluso il contributo regionale);
- incassi da vendita biglietti;
- quote di iscrizione degli atleti;
- interventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti e servizi ottenuti sotto forma di donazione da soggetti privati);
- altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, ecc).

Qualora la domanda di contributo sia stata presentata per un'iniziativa realizzata o che verrà realizzata da più soggetti di cui al punto A.3 in collaborazione tra loro, le entrate dichiarate e/o incassate potranno essere riferite anche ai soggetti co-organizzatori con i quali sia stato concluso un contratto di collaborazione.

In fase di rendicontazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa a tutte le entrate direttamente collegate alla realizzazione dell'iniziativa. Qualora il parametro opzionato in sede di adesione non venga dimostrato si procederà con l'applicazione della penale come indicato al punto C.4.c.

Non è ammessa l'autocertificazione delle entrate e delle uscite, né dei relativi incassi e pagamenti effettuati.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:

- rientranti nelle tipologie indicate al punto B.3;
- intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo e comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute);
- corredate da estratti conto o documenti (intestati al soggetto beneficiario) che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

L'importo delle spese e delle entrate dovrà essere imputato al netto dell'IVA qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Regione Lombardia effettuerà un'istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e la completezza della documentazione di rendicontazione prodotta, l'attinenza con le voci di spesa ammissibili e la coerenza con i periodi di ammissibilità e con i requisiti di cui al presente punto.

Nel corso delle attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite piattaforma Bandi Online, le integrazioni e i chiarimenti necessari come indicato al punto C.3.d.

Alla rendicontazione dovranno essere allegati la documentazione e i materiali comprovanti il rispetto dei parametri citati al punto C.3.c e indicati in domanda ²:

- Criterio 1 - Documentazione comprovante la storicità (ad esempio volantini dove compare l'edizione);
- Criterio 2 – Contratti/accordi di sponsorizzazioni – delibere o determine di enti pubblici e ogni altra documentazione concernente le entrate;
- Criterio 3 – Copia dei contratti e materiali comprovanti la copertura mediatica dichiarata;
- Criterio 4 – Copia di convenzioni, accordi, contratti conclusi con istituti scolastici/universitari, soggetti private del terzo settore, soggetti pubblici;
- Premialità - Documentazione comprovante ogni singolo parametro di riferimento (plastic free e coinvolgimento territoriale);
- Relazione sullo svolgimento dell'evento in coerenza con gli elementi/indicatori della Fase 3.

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55 i soggetti dovranno presentare anche una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi sostenuti per la loro realizzazione, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture.

È obbligatorio, inoltre, allegare la documentazione fotografica e/o video comprovante il corretto utilizzo del logo regionale, ad eccezione delle iniziative realizzate dal 01/01/2022 alla data di apertura del bando.

Ai fini dell'erogazione del contributo Regione Lombardia procederà, ove necessario, all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

² La tipologia di documentazione riportata è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

L'istruttoria di rendicontazione comporta oltre alla verifica contabile (giustificativi relativi alle uscite e alle entrate) anche la verifica dei documenti forniti rispetto ai parametri dichiarati in domanda, in base ai quali è stato assegnato il punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria e la fascia di appartenenza.

Qualora il punteggio complessivo non venga confermato, si procederà come segue:

1. se la riformulazione del punteggio complessivo consente di rimanere nella fascia inizialmente attribuita, verrà applicata al contributo erogabile una penale pari al 10%;
2. se la riformulazione del punteggio complessivo non consente di rimanere nella fascia inizialmente attribuita, ma comporta lo slittamento in una fascia più bassa, verrà applicata al contributo erogabile una penale pari al 15%;
3. se la riformulazione del punteggio complessivo comporta l'attribuzione di punti inferiori a 15, verrà formalizzata la decadenza dal contributo assegnato.

La presentazione in rendicontazione di ulteriore materiale rispetto a quanto dichiarato in adesione non potrà comunque comportare l'erogazione di un contributo superiore a quanto già assegnato.

Eventuali variazioni relative alle caratteristiche dell'iniziativa, identificate quali cause di forza maggiore non prevedibili a priori e non dipendenti dalla volontà del richiedente (a titolo di esempio non esaustivo: calamità naturali, pandemia, problematiche sanitarie e/o legate alla sicurezza, ecc.), dovranno essere comunicate tempestivamente a Regione Lombardia all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia, **pena decadenza dal contributo assegnato**. Le suddette variazioni non comporteranno l'applicazione di alcuna penale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario ha l'obbligo, **pena decadenza dal contributo**, di:

1. accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
2. realizzare l'iniziativa nel periodo, nel luogo e con le caratteristiche indicate in domanda. Qualsiasi modifica a riguardo deve essere comunicata tempestivamente con PEC all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it. Qualora la data di realizzazione venga posticipata al secondo periodo di apertura, il beneficiario ha l'obbligo di presentare una nuova domanda;
3. produrre la rendicontazione in modo completo e coerente con quanto dichiarato in domanda, nei termini e nelle modalità stabilite al punto C.4.

Il beneficiario è tenuto, inoltre a:

- rispettare le regole sul patronato regionale, seguendo le modalità stabilite dalla DGR n. 5761 dell'8 novembre 2016 "Modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50".
- esporre il logo regionale, secondo quanto indicato nel Brand book trasmesso da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi e approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "con il contributo di ..." sopra il logo regionale;
- segnalare tempestivamente all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it l'eventuale perdita dei requisiti di soggettività previsti dal bando, le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto, che dovrà essere nuovamente trasmesso;
- conservare la documentazione attinente alla partecipazione al presente bando e gli originali della documentazione di spesa e di entrata per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Ai soggetti che hanno ricevuto il patronato, Regione Lombardia concede la possibilità di valorizzare e promuovere l'iniziativa tramite gli strumenti di comunicazione multicanale, compilando il format trasmesso in sede di concessione del patronato. L'evento verrà visualizzato sul sito: <https://www.in-lombardia.it/> e sulla APP Sporty.

È consentita, inoltre, la possibilità di richiedere la presenza istituzionale di Regione Lombardia, inviando una mail all'indirizzo: segreteria_sport@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

- a. mancata richiesta/concessione del Patronato;
- b. mancato rispetto anche solo di uno degli obblighi elencati al sopra richiamato punto D.1;
- c. rilascio di dichiarazioni mendaci in qualsiasi fasi del processo;
- d. mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti al punto B.1, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione;
- e. mancata realizzazione dell'iniziativa;
- f. differenza sostanziale delle caratteristiche dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in domanda salvo cause di forza maggiore di cui al punto C.4.c;
- g. mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini e con le modalità stabilite;
- h. non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- i. riformulazione del punteggio in sede di rendicontazione che comporta l'attribuzione di punti inferiori a 15;
- j. determinazione, in sede di istruttoria di rendicontazione, del contributo erogabile inferiore a euro 1.000,00;
- k. mancata esibizione di qualsiasi documentazione richiesta dai funzionari incaricati all'attività ispettiva, relativa alle fasi di adesione e rendicontazione, come meglio indicato al punto D.3;

Qualora si verifichi una delle condizioni di cui sopra successivamente alla data di erogazione, il contributo verrà revocato. In tal caso il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

Il soggetto può, in qualsiasi momento e fase del processo, rinunciare al contributo. La rinuncia deve essere formalmente comunicata a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi Online oppure all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli specifici e/o a campione. Tali controlli possono riguardare tutte le fasi del processo (adesione, rendicontazione e liquidazione) e possono essere svolti: ex ante (prima della liquidazione del contributo), in itinere (durante la realizzazione dell'iniziativa) ed ex post (dopo la liquidazione del contributo).

Le ispezioni saranno svolte presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario, nonché presso i luoghi in cui si svolge l'iniziativa. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi territoriali di competenza.

Tale attività prevede:

1. la verifica di conformità delle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario del contributo;
2. il controllo della documentazione originale allegata in sede di adesione e rendicontazione;
3. il riscontro degli originali dei giustificativi di spesa e di entrata e la documentazione attestante il pagamento delle spese sostenute;
4. la verifica della documentazione comprovante la titolarità e il rispetto dei parametri di valutazione;
5. la coerenza delle modalità di svolgimento dell'iniziativa con quanto dichiarato in domanda;
6. la verifica del corretto utilizzo del logo regionale (verificabile anche sul materiale pubblicitario).

In tale fase il Legale Rappresentante, o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, a esibire gli originali della documentazione richiesta dal funzionario incaricato relativamente a quanto sopra indicato, pena la decadenza dal contributo assegnato e, se già liquidato, la conseguente restituzione della somma ricevuta maggiorata degli interessi legali.

In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa, i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini "de minimis", di cui al punto B.1.

I controlli sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante possono essere svolti anche mediante l'utilizzo di banche dati. Tali controlli documentali possono essere svolti d'ufficio a "campione", comunicando l'esito finale all'interessato.

Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario nella sede indicata nella domanda per cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il rapporto fra le risorse erogate e le risorse impegnate.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 7.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it oppure ai numeri telefonici 02 6567.2048 – 02 6765.6246 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per le richieste di assistenza tecnica relative a Bandi Online, è possibile contattare il Call Center di Aria S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Si ricorda che le richieste di assistenza pervenute a ridosso della chiusura del bando (ultimi due giorni utili) potrebbero non essere evase in tempo utile a consentire la presentazione della domanda nei termini.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO BANDO	Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023																								
DI COSA SI TRATTA	La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio dal punto di vista sportivo																								
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto																								
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Potranno partecipare i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provinciali d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti 																								
RISORSE DISPONIBILI	<p>Euro 2.358.000,00 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 1.335.000,00 a valere sul Bilancio 2022 - Euro 1.023.000,00 a valere sul Bilancio 2023 																								
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo verrà assegnato sulla base del punteggio complessivo ottenuto in applicazione dei parametri stabiliti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ENTITA' DEL CONTRIBUTO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Punteggio</th> <th>Contributo massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ fascia</td> <td>da 15 a 42</td> <td>Euro 4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2^ fascia</td> <td>da 43 a 50</td> <td>Euro 7.000,00</td> </tr> <tr> <td>3^ fascia</td> <td>da 51 a 70</td> <td>Euro 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>4^ fascia</td> <td>da 71 a 80</td> <td>Euro 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>5^ fascia</td> <td>da 81 a 90</td> <td>Euro 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>6^ fascia</td> <td>da 91 a 100</td> <td>Euro 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è 15. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato nel rispetto dell'ordine di "invio della domanda al protocollo". L'esatto contributo da liquidare sarà determinato in sede di istruttoria di rendicontazione.</p>	ENTITA' DEL CONTRIBUTO				Punteggio	Contributo massimo	1^ fascia	da 15 a 42	Euro 4.000,00	2^ fascia	da 43 a 50	Euro 7.000,00	3^ fascia	da 51 a 70	Euro 10.000,00	4^ fascia	da 71 a 80	Euro 20.000,00	5^ fascia	da 81 a 90	Euro 30.000,00	6^ fascia	da 91 a 100	Euro 50.000,00
ENTITA' DEL CONTRIBUTO																									
	Punteggio	Contributo massimo																							
1^ fascia	da 15 a 42	Euro 4.000,00																							
2^ fascia	da 43 a 50	Euro 7.000,00																							
3^ fascia	da 51 a 70	Euro 10.000,00																							
4^ fascia	da 71 a 80	Euro 20.000,00																							
5^ fascia	da 81 a 90	Euro 30.000,00																							
6^ fascia	da 91 a 100	Euro 50.000,00																							

DATA DI APERTURA E CHIUSURA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>PRESENTAZIONE DOMANDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iniziative realizzate o da realizzare dal 01/01/2022 al 30/09/2022</td> <td>dalle ore 10:00 del 06/04/2022 alle ore 16:00 del 06/05/2022</td> </tr> <tr> <td>Iniziative che si realizzeranno dal 01/10/2022 al 31/03/2023</td> <td>dalle ore 10:00 del 06/06/2022 alle ore 16:00 del 06/07/2022</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	PRESENTAZIONE DOMANDA	Iniziative realizzate o da realizzare dal 01/01/2022 al 30/09/2022	dalle ore 10:00 del 06/04/2022 alle ore 16:00 del 06/05/2022	Iniziative che si realizzeranno dal 01/10/2022 al 31/03/2023	dalle ore 10:00 del 06/06/2022 alle ore 16:00 del 06/07/2022
	PERIODO DI RIFERIMENTO	PRESENTAZIONE DOMANDA					
Iniziative realizzate o da realizzare dal 01/01/2022 al 30/09/2022	dalle ore 10:00 del 06/04/2022 alle ore 16:00 del 06/05/2022						
Iniziative che si realizzeranno dal 01/10/2022 al 31/03/2023	dalle ore 10:00 del 06/06/2022 alle ore 16:00 del 06/07/2022						
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) • CIE (Carta di Identità Elettronica) • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) <p>È fatto obbligo al soggetto beneficiario aver richiesto, all'atto della presentazione della domanda, il patronato regionale ad eccezione delle iniziative realizzate dal 1° gennaio 2022 alla data di apertura del bando.</p>						
PROCEDURA DI SELEZIONE	La procedura di selezione è una procedura valutativa a graduatoria.						
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato esclusi festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Informazioni relative al bando potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it oppure ai numeri telefonici 02 6567.2048 – 02 6765.6246 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.</p>						

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Area	DFS U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi
Struttura	Sostegno al Sistema Sportivo
Indirizzo	P.za Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
PEC	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì: 9:30 - 12:30

D.9 Riepilogo date e termini temporali

PERIODO	DATA REALIZZAZIONE INIZIATIVA	PRESENTAZIONE DOMANDA	APPROVAZIONE GRADUATORIA	TERMINI DI RENDICONTAZIONE
PRIMA FINESTRA	dal 01/01/2022 al 30/09/2022	dal 06/04/2022 al 06/05/2022	entro 45 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle domande	Per le iniziative già realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni da tale data.
				Per le iniziative non ancora realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
SECONDA FINESTRA	dal 01/10/2022 al 31/03/2023	dal 06/06/2022 al 06/07/2022	entro il 16/09/2022	Per le iniziative realizzate nel mese di ottobre la rendicontazione dovrà essere presentata dal 01/01/2023 al 31/01/2023.
				Per le iniziative realizzate dal 01/11/2022 al 31/12/2022 la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, a partire dal 01/01/2023.
				Per le iniziative realizzate dal 01/01/2023 al 31/03/2023 la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

D.10 Allegati/informative e istruzioni

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Modulo per la dichiarazione degli aiuti De Minimis di cui all'art. 2.2.lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in esenzione da notifica.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (impresa in difficoltà).
5. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando.
6. Richiesta d'accesso agli atti (L. 241/1990 e l.r. 1/2012).
7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
9. Firma elettronica.
10. Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.
11. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "De Minimis".
12. Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Con questo modello il Soggetto Richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a _____ codice fiscale _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a
_____ via _____ n. _____ cap _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

Luogo e data _____ Firma _____

Note:

- Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- È ammessa la presentazione anche per fax e via telematica;
- Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 679/2016, D.Lgs. n. 101/2018).

Allegato 2

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C)
E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa/Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ³	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ⁴	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

³ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁴ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ , li __/__/__

In fede

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa (*)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto	_____		
	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	()	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	<i>(Ragione sociale)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ () _____
	<i>(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, n. civico)</i>
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445 (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____)
il _____ Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare dell'impresa individuale

denominazione _____
con sede a _____ (Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
(CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
fax _____ email _____ pec _____

(*oppure*)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
con sede a _____ (Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
(CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (*indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione*) _____

PRESA VISIONE della definizione ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 5

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 / 31 MARZO 2023.

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

e-mail _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2023 quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Allegato 6

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____ / Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ Prov. (_____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

*Dati obbligatori



Allegato 7

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati personali comuni: nome e cognome, luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; dati di contatto) sono trattati al fine di erogare contributi a favore di attività a sostegno e promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo (L.R. n. 26 del 1.10.2014, art. 3, c.2 lett. e). I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia (MI), come titolare autonoma per le finalità istruttorie e di rendicontazione e, per il presidio, il monitoraggio e la definizione delle misure di sicurezza del trattamento.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati a un soggetto terzo fornitore, ARIA S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione e manutenzione della piattaforma Bandi Online. Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Si individua il tempo di conservazione in 5 anni (a decorrere dalla presentazione della domanda nell'applicativo Bandi Online) per poter effettuare controlli.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate a Regione Lombardia: all'indirizzo di posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione Lombardia – piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano - all'attenzione della Direzione Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON
HANNO POSIZIONE INPS/INAIL
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di _____

Cod.Fisc. _____ P.IVA _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- Datore di lavoro Gestione separata - Committente/Associante
 Lavoratore autonomo Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggruppamento dei beni e dei fini societari)

altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma _____

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)

di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale _____

altro (specificare) _____

Firma _____

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Allegato 9

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato 10

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);

ONLUS e federazioni sportive/ASD/SSD senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Allegato 11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'⁵

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla *“impresa unica”*.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale

di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato al ramo ceduto.

*La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di *deminimis* applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione).*

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi *de minimis* per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013⁶

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

⁶ 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto '*de minimis*' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto '*de minimis*' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di *de minimis* potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

Allegato 12

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.